



STRUTTURA

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

PROPONENTE

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C2791/2008 integrata e modificata con Determinazione n. A6216 del 20/06/2011. Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

OGGETTO: D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. C2791/2008 integrata e modificata con Determinazione n. A6216 del 20/06/2011.

Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale" e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", così come convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 14 "Semplificazione dei controlli sulle imprese";

VISTE le Linee Guida in materia di Controlli ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, adottate in Conferenza Unificata delle Regioni in data 24 gennaio 2013;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis, comma 4, stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002";

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 "Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008”;

VISTO il Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 riguardante “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura” che, tra l’altro, disciplina:

- a) la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici;
- b) i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominati “CAA”, operanti nel territorio regionale;
- c) i requisiti necessari e gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera b);

VISTO il Regolamento regionale 9 luglio 2014, n. 16 concernente “Integrazione e modifica Regolamento regionale n. 17/2013 concernente "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura".

CONSIDERATO che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono istituiti, per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che i CAA svolgono le seguenti attività di assistenza agli agricoltori:

- a) tenerne ed eventualmente conservarne le scritture contabili;
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

CONSIDERATO che per le attività sopra indicate, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

CONSIDERATO che, con il DM 27/03/2008 sono stati definiti i requisiti minimi di funzionamento e garanzia ai fini del riconoscimento e per lo svolgimento delle attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

CONSIDERATO che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di CAA nonché la vigilanza sul mantenimento degli stessi;

CONSIDERATO che nel caso in cui l’ambito territoriale di operatività del CAA sia distribuito tra più regioni o province autonome, la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, compete alla regione o provincia autonoma in cui è compresa la sede legale della società richiedente.

CONSIDERATO che il DM 27.3.2008, articolo 11, disciplina l’esercizio dei controlli, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.);

TENUTO CONTO che il citato art. 11, dispone che le regioni e le province autonome predispongano un piano almeno annuale di controlli a campione sui CAA per i quali hanno concesso l'autorizzazione e sulle società di cui essi si avvalgono, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal DM 27.03.2008;

ATTESO che la regione Lazio con la DGR n. 725/2008 e con le determinazioni C2791/2008 ed A6216/2011 ha adottato disposizioni applicative del D.M. 27.03.2008 per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza agricola (CAA) nel Lazio, nonché per la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

CONSIDERATO che per i controlli di cui all'art. 11, comma 4, la regione Lazio si avvale delle altre regioni e delle province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture operative dei CAA oggetto di verifica e trasmette al MIPAAF le relative risultanze;

CONSIDERATO che la maggior parte delle società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA hanno sede legale nel Lazio, dove alla data del 1° gennaio 2016 sono attive n. 18 società di capitali a cui la regione Lazio ha rilasciato l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione di C.A.A e a svolgere le attività previste dalla normativa di riferimento, e che operano in tutto il territorio nazionale attraverso, in media, 1.500 sedi operative;

ATTESO che la regione Lazio ai sensi dell'art 11 del D.M. 27/03/2008, con cadenza annuale, ha predisposto il piano dei controlli per verificare il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei CAA per i quali ha concesso l'autorizzazione, sulla base delle disposizioni regionali attuative della normativa statale di riferimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento Regionale 17 del 3 dicembre 2013, la Giunta è tenuta ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano Annuale dei Controlli in Agricoltura, che riguarda l'esercizio dei controlli di competenza regionale unicamente sulle aziende agricole;

CONSIDERATO che il Regolamento regionale n. 17/2013 come modificato ed integrato dal regolamento regionale n. 9/2014, dispone all'art. 8, comma 3, (*Monitoraggio e controllo*), che nell'ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all'articolo 11 del D.M. 27.03.2008, è esercitata la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi che devono possedere i CAA che svolgono l'attività disciplinata dai regolamenti sopra richiamati;

CONSIDERATO che negli anni successivi alle procedure di adeguamento dei CAA effettuate ai sensi del DM 27.3.2008 sono divenute sempre più frequenti operazioni di passaggi di sedi operative tra CAA aventi sede legale nel Lazio e in altre regioni per i quali si è reso necessario operare un'opportuna vigilanza specificando le procedure adottate;

RITENUTO opportuno, stante anche l'evoluzione della normativa in materia di controlli, integrare le disposizioni di cui all'allegato 1 alla determinazione n. A6216/2011, in particolare il paragrafo "Vigilanza" con dettagliate disposizioni relative alle procedure per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sui CAA, ai sensi dell'art.11, del DM 27.03.2008 e dell'art 8, commi 3 e 4, del r.r. n. 17/2013;

VISTO il documento concernente: "Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11, del DM 27.03.2008 e dell'art 8, commi 3 e 4, del r.r. n. 17/2013", allegato n. 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, necessario approvare le “Procedure attuative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell’art. 11, del DM 27.03.2008 e dell’art 8, commi 3 e 4, del r.r. n. 17/2013”, di cui allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

In conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare le “Procedure attuative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’art. 11, del DM 27.03.2008 e dell’art 8, commi 3 e 4, del r.r. n. 17/2013”, di cui allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.